



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

34/2012

MAGGIO/9/2012 (*)

30 Maggio 2012

**L'INPS – MESSAGGIO 7751 DEL 7
MAGGIO SCORSO - CHIARISCE CHE IL
PROFESSIONISTA ISCRITTO ALLA
GESTIONE SEPARATA HA LA FACOLTA'
(E NON L'OBBLIGO) DI ADDEBITARE AL
CLIENTE, A TITOLO DI RIVALSA, IL
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
DETERMINATO NELLA MISURA FISSA
DEL 4%. RESTA PERTANTO A SUO
ESCLUSIVO CARICO LA
RESPONSABILITA' DELL'EVENTUALE
OMESSO VERSAMENTO
CONTRIBUTIVO.**

L'INPS, **messaggio n° 7751 del 7 maggio 2012**, ha precisato alcuni aspetti inerenti il versamento, da parte dei Professionisti senza Cassa di previdenza, del contributo dovuto alla c.d. "***gestione separata***".

Come noto, tali soggetti sono tenuti - *ex art. 26 comma 2 della L. 335 del 8 agosto 1995* - al **pagamento dei contributi previdenziali da calcolare sui redditi da lavoro autonomo** di cui all'art. 53 comma 1 del DPR n. 917/1986 (*id*: TUIR).

L'art. 1 comma 212 della L. 662 del 23 dicembre 1996 ha previsto, a favore dei suddetti Professionisti, **la possibilità di addebitare ai committenti una somma pari al 4% dei compensi lordi, a titolo di rivalsa contributiva.**

L'Istituto di Previdenza, con il messaggio *de quo*, ricorda che tale rivalsa costituisce per il Professionista **una facoltà e non un obbligo** (*cfr.* circolare INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

Pertanto, **il Professionista resta l'unico responsabile del versamento della contribuzione a prescindere dal fatto che il cliente abbia o meno corrisposto l'importo a titolo di rivalsa.**

Con il suddetto documento di prassi, l'INPS chiarisce, inoltre, che:

- La percentuale addebitabile a titolo di rivalsa **è sempre del 4%**;
- La reale aliquota contributiva complessivamente dovuta dovrà essere determinata in sede di predisposizione della necessaria **dichiarazione reddituale**;
- Il contributo INPS è dovuto anche dai pensionati e dai Professionisti iscritti alla Cassa professionale autonoma **per il solo contributo di tipo "integrativo"**;
- La rivalsa deve essere calcolata sulla base dei **compensi lordi**;
- Ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta è applicabile il **massimale** di cui all'art. 2

comma 18 L. 335/95 (attualmente pari ad € 96.149,00). **Tale limite non è applicabile per la determinazione della quota di rivalsa;**

- La somma addebitata a titolo di rivalsa **è soggetta ad IVA** - ex art. 13 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 (*cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 109 del 11/07/1996*);
- La somma addebitata a titolo di rivalsa è soggetta a **ritenuta alla fonte IRPEF** ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA